

Disegno

**Decreto federale
concernente un credito d'impegno per i contributi della
Confederazione ai costi della candidatura per i Giochi olim-
pici e paraolimpici invernali 2026 in Svizzera**

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹

e l'articolo 17 della legge sulla promozione dello sport del 17 giugno 2011²;

visto il messaggio del Consiglio federale del ...³,

decreta:

Art. 1 Credito d'impegno per la candidatura

Per i contributi della Confederazione ai costi della candidatura del progetto «Sion 2026» per i Giochi olimpici e paraolimpici invernali 2026 in Svizzera è approvato un credito d'impegno di 8 milioni di franchi.

Art. 2 Condizioni per il credito d'impegno

¹ Il credito d'impegno è subordinato all'assicurazione definitiva da parte dei Cantoni ospiti e di Swiss Olympic di partecipare con almeno 8 milioni di franchi ciascuno – escluse le prestazioni in natura – ai costi della candidatura.

² Il Consiglio federale stabilisce ulteriori condizioni relative alla candidatura.

Art. 3 Referendum

Il presente decreto non sottostà a referendum.

¹ RS 101

² RS 415.0 (RU 2012 3953)

³ FF 2018 ...